

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DECIMO APPALTO SPECIFICO, UOC CRAV DI AZIENDA ZERO, PER LA FORNITURA DI FARMACI IN CONCORRENZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO E PER IL COMPENSORIO DI BOLZANO PER UN PERIODO DI TRE ANNI. STIPULA CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER LOTTO N.102. DELIBERA A CONTRARRE.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende recepire l'aggiudicazione del Lotto n.102 disposta con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n.523 del 17/08/2023, secondo la formula dell'Accordo Quadro con più operatori economici, per la fornitura da parte della ditta EUROMED PHARMA S.r.l. di NAPOLI del farmaco TRESUVI occorrente all'Azienda ULSS n.9 Scaligera per il periodo 01/02/2025 - 17/08/2026 per l'importo complessivo di € 1.726.462,50, oltre IVA.

Il Direttore di UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera n.1157 del 22/11/2023 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di aderire alle convenzioni, in fase di stipula da parte dell'UOC CRAV di Azienda Zero, come da aggiudicazione del Decimo Appalto Specifico per la fornitura triennale dei farmaci elencati nell'allegato n.1, parte integrante del medesimo provvedimento, da parte delle ditte, per le quantità ed alle condizioni economiche nello stesso riportate, per l'importo complessivo triennale di € 1.351.115,46, oltre IVA;
- di autorizzare l'acquisto di quei prodotti aggiudicati dall'UOC CRAV Azienda Zero che si dovessero rendere successivamente necessari, ma per i quali al momento non è stato formulato un fabbisogno, previa effettuazione degli adempimenti necessari (derivazione del CIG);

- tra i prodotti aggiudicati con l'Istituto dell'Accordo Quadro, figura il Lotto n.102 - Principio attivo TREPASTINIL PREPARAZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA INIETTABILE NON IV 1MG/ML - nome commerciale TRESUVI - aggiudicato alla ditta EUROMED S.r.l. , risultata prima in graduatoria, al prezzo di € 65,77 il milligrammo, oltre IVA;

- per questo Lotto non era stato disposto il recepimento dell'aggiudicazione per la successiva stipula dell'Accordo Quadro, in quanto non era stato formulato un fabbisogno dalle farmacie ospedaliere;

- a partire dal mese di febbraio le Farmacia Ospedaliere di Villafranca e di Legnago hanno iniziato a richiedere l'acquisto del farmaco TRESUVI, nei vari dosaggi, per il trattamento di pazienti affetti da malattia rara, presi in carico dall'UO Ipertensione Polmonare dell'Istituto di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

- ad oggi, per dare riscontro all'urgenza con cui detto farmaco è stato richiesto, si è provveduto all'emissione di sei ordinativi di fornitura per l'acquisto di TRESUVI, nel dosaggio e nelle quantità di volta in volta richieste, per un importo complessivo di € 87.146,50, oltre IVA, nell'attesa che venisse precisato il fabbisogno per il periodo contrattuale previsto, consentendo ciò di formalizzare il corrispondente contratto di Accordo Quadro;

- con mail in data 17/04/2025 e 12/05/2025 la Dott.ssa Marina Tommasi, Direttore dell'UOC Farmacia dell'Ospedale di Legnago, ha comunicato la necessità di acquistare ulteriori fiale del farmaco di che trattasi, precisando al contempo che risulta difficile fare una previsione puntuale, trattandosi di farmaco salvavita che deve essere titolato con dosi crescenti e somministrato attraverso una pompa e che va graduato a seconda della risposta del paziente, concludendo che la stima può attestarsi ad un quantitativo di n.17.500 milligrammi/anno;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali dei contratti ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto opportuno

- recepire l'aggiudicazione del Lotto n.102 disposta con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n.523 del 17/08/2023, secondo la formula dell'Accordo Quadro con più di un operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura da parte della ditta EUROMED S.r.l. , ora EUROMED PHARMA S.r.l. di Napoli, di n. 26.250 milligrammi del farmaco TRESUVI – principio attivo TREPROSTINIL PREPARAZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA INIETTABILE NON IV 1MG/ML occorrenti all'Azienda ULSS n.9 Scaligera per il periodo 01/02/2025 - 17/08/2026 , al prezzo di € 65,77 il milligrammo, per l'importo complessivo di € 1.726.462,50, oltre IVA;

- approvare lo schema di Contratto di Accordo Quadro allegato e parte integrante del presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritto tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e la ditta EUROMED PHARMA S.r.l.;

- approvare il seguente Quadro Economico di Spesa complessivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

a) Importo dell'affidamento	€	1.726.462,50
b) IVA 10 %	€	172.646,25
c) Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 – accantonamento di bilancio	€	16.574,04
TOTALE	€	1.915.682,79

- nominare per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

- nominare per le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore UOC Farmacia dell'Ospedale di Legnago;

- autorizzare sin da ora ogni eventuale successiva variazione del fornitore che si dovesse verificare per effetto di vicende soggettive (cessioni d'azienda, affitti d'azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni) o a seguito di cessioni di titolarità dell'AIC o della concessione di vendita dei prodotti;

Precisato che la presente Deliberazione verrà pubblicata ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. n. 36/2023;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di competenza;

DELIBERA

1) di approvare integralmente quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3) di recepire l'aggiudicazione del Lotto n.102 disposta con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n.523 del 17/08/2023, secondo la formula dell'Accordo Quadro con più di un operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura da parte della ditta EUROMED S.r.l. , ora EUROMED PHARMA S.r.l. di Napoli, di n. 26.250 milligrammi del farmaco TRESUVI – principio attivo TREPROSTINIL PREPARAZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA INIETTABILE NON IV 1MG/ML occorrenti all'Azienda ULSS n.9 Scaligera per il periodo 01/02/2025 - 17/08/2026 , al prezzo di € 65,77 il milligrammo, per l'importo complessivo di € 1.726.462,50, oltre IVA;

- 4) di approvare lo schema di Contratto di Accordo Quadro allegato e parte integrante del presente provvedimento che dovrà essere sottoscritto tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e la ditta EUROMED PHARMA S.r.l.;
- 5) di approvare la spesa complessiva del Quadro Economico di Spesa, indicato in premessa, pari a € 1.915.682,79 e dare atto che l'importo di € 1.899.108,75, verrà inserito in sede di stesura dei BEP 2025 e 2026, per quanto di rispettiva competenza, dando atto che la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto BA0040 – Medicinali con AIC;
- 6) di nominare per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- 7) di nominare per le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore UOC Farmacia dell'Ospedale di Legnago;
- 8) di autorizzare sin da ora ogni eventuale successiva variazione del fornitore che si dovesse verificare per effetto di vicende soggettive (cessioni d'azienda, affitti d'azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni) o a seguito di cessioni di titolarità dell'AIC o della concessione di vendita dei prodotti;
- 9) di accantonare l'importo di € 16.574,04 in attuazione al "Regolamento incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)", approvato con delibere del Direttore Generale n. 573/2021 e n. 70/2023, per l'incremento dell'apposito fondo, registrando il relativo importo al conto PBA270 "Altri fondi incentivi funzioni tecniche"
- 10) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Patrizia Benini


PROT. DEL

FORNITURA DEL FARMACO TRESUVI – PRINCIPIO ATTIVO TREPROSTINIL PER L' AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI APPALTO SPECIFICO DA PARTE DI UOC CRAV DI AZIENDA ZERO

SCHEMA

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO EX ART. 54 Commi 1 e 4, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 per il seguente lotto e per l'importo a fianco indicato:

Lotto	Principio Attivo	UM	Nome comm. Prodotto offerto	Prezzo unitario d'Offerta (per UM aggiudicazione IVA inclusa)	Importo Accordo Quadro, oltre IVA
102	TREPROSTINIL	MG	TRESUVI TUTTI I DOSAGGI	65,77	€

TRA

L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera , via Valverde N° 42, codice fiscale e partita I.V.A. 02573090236, rappresentata dall'Ing. Corrado Salfa, nato a Verona l'11/08/1961, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica, delegato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 250 del 06/03/2024,

E

Carmine Petrone nato a San Nicola Baronìa (AV) il 21/02/1935 in qualità di Legale rappresentante della Ditta Euromed Pharma S.r.l. con Sede Legale in Napoli - Viale della Liberazione n. 111, codice fiscale/partita IVA 05763890638, che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche "Appaltatore"

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. ____ del ____ è stata recepita l'aggiudicazione della fornitura del Lotto n.102 – Principio attivo TREPROSTINIL – nome commerciale TRESUVI, a seguito di espletamento del Decimo Appalto Specifico per la fornitura di farmaci da parte di UOC CRAV di Azienda Zero;



- il presente Accordo Quadro non sarà fonte di obbligazioni per l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera nei confronti dell'operatore Economico, in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione del singolo ordinativo di fornitura. Il presente Accordo Quadro individuerà, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere la fornitura che successivamente gli verrà richiesta per il periodo di validità del presente Accordo Quadro;

Per la fase esecutiva si procederà all'emissione di specifici ordinativi di fornitura.

Art. 1 – Finalità del presente contratto di Accordo Quadro

Il presente contratto disciplina le modalità di esecuzione della fornitura del farmaco TRESUVI in fabbisogno all'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.

Ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016, l'aggiudicazione della procedura è stata stabilita in favore di più operatori economici secondo l'ordine di graduatoria finale di gara allegata alla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 523 del 17/08/2023.

L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera procederà ad ordinare quanto necessario all'operatore economico in seguito denominato "Appaltatore" risultato aggiudicatario del Lotto n. 102 a seguito dell'espletamento del Decimo Appalto Specifico per la fornitura di farmaci da parte di UOC CRAV di Azienda Zero;

Art. 2 – Esecuzione del contratto

Resterà nell'esclusiva competenza del Responsabile dell'U.O.S.D. Farmacia dell'Ospedale di San Bonifacio e/o dei suoi delegati l'esecuzione del contratto.

Art. 3 – Oggetto, quantità e durata del Contratto

Le caratteristiche delle forniture da assicurare sono analiticamente descritte nel capitolato tecnico predisposto da Azienda Zero.

I prodotti forniti devono essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. I prodotti forniti dovranno rispettare, se del caso, le caratteristiche indicate dalla Farmacopea Ufficiale (ultima edizione) e dal Ministero della Salute.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi del trasporto. Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure il lotto e la data di scadenza.

La temperatura di conservazione deve essere rigorosamente rispettata e documentata in ogni fase del trasporto e dello stoccaggio.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza dovranno avere al momento della consegna almeno i 2/3 della validità rispetto alla data di scadenza leggibile in etichetta.

I quantitativi oggetto del presente Accordo Quadro saranno acquistati in ragione delle effettive necessità e delle specifiche esigenze cliniche e si determineranno esclusivamente nel momento in cui verrà redatto l'ordinativo di fornitura. La tipologia di farmaci ed i relativi prezzi unitari sono elencati nell'offerta economica che "l'Appaltatore" ha inviato ad Azienda Zero. L'emissione dell'ordinativo di fornitura costituirà l'appalto singolo affidato ai sensi del presente contratto di Accordo Quadro e per lo stesso l'Appaltatore dovrà procedere alla fornitura. L'importo cumulativo sarà determinato al momento della stipula del presente Accordo Quadro e costituirà il limite economico massimo dell'Accordo Quadro stesso.

La fornitura avrà la **durata per il periodo 01/02/2025-17/08/2026** .

Tutte le spese, comprese quelle di bollo e registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore. La sola IVA sarà a carico dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.



Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro stipulato l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera potrà acquistare i farmaci aggiudicati fino a concorrenza del quantitativo massimo previsto negli atti di gara di Azienda Zero. Non sono previste percentuali di fornitura garantite. L'acquisto di prodotti da parte della singola Azienda Sanitaria da un Fornitore diverso dal primo in graduatoria, potrà avvenire sulla base del criterio della scelta clinica, in relazione alle proprie specifiche esigenze, ferma la responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i farmaci più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti.

E' in ogni caso autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n.50/2016, come disposto con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n.523 del 17/08/2023.

Art. 4 – Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali

Durante l'esecuzione del contratto, l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi della fornitura, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del \pm 20%.

Art. 5 - Consegna e confezionamento dei prodotti

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente contratto. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ordinazione verrà fatta per iscritto dall'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

L'evasione dell'ordine dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento dell'ordine emesso esclusivamente dall'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica. In caso di ordine urgente, trasmesso comunque solo dalla suddetta UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, l'evasione dello stesso dovrà essere **immediata** entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) presso i depositi di Farmacia di questa ULSS, fatta eccezione per l'IVA che per legge è a carico dell'acquirente.

Le consegne dovranno inoltre essere accompagnate da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. L'apposizione della firma non preclude per l'azienda sanitaria il diritto ad eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati al momento dell'inventario delle singole consegne.

Nel caso dovessero insorgere problematiche di qualsiasi tipo atto a determinare ritardi alle consegne nei termini sopra indicati, l'appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e la stazione appaltante si riserva di acquisire quanto necessario presso altro operatore economico con addebito dei maggiori costi sostenuti.

Art. 6 – Corrispondenza tra ordine e consegna

Gli operatori dei depositi addetti a ricevere i prodotti di cui al presente contratto, dovranno controllare la piena rispondenza tra la merce consegnata ed il relativo ordine di acquisto.

La merce che risultasse essere già stata consegnata sarà immediatamente restituita alla ditta.

In ogni caso non verranno liquidate dall'ULSS 9 fatture relative ad ordini già eseguiti o che non siano stati emessi dall'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Art. 7 – Controlli quali-quantitativi

Il controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino ricevente e farà fede tra le parti contraenti.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la



ditta da responsabilità. L'ULSS si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata in ordine anche ai vizi apparenti ed occulti.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell'ULSS, campioni di merce al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate dal presente contratto.

Le spese per analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultassero difformi dal presente contratto.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'appaltatore e successivamente restituiti, l'appaltatore deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari e per il corrispondente valore dovrà essere emessa specifica nota di accredito.

Art. 8 – “Garanzia definitiva” a corredo dell’esecuzione del contratto

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà costituire - presso questa Azienda Sanitaria - un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all'appaltatore e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione dell'appalto. Resta salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l'Azienda Sanitaria interessata si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

Art. 9 – Modalità di fatturazione e pagamento

Il fornitore è tenuto ad emettere la fatturazione in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto, nonché indicazioni o documentazione inerenti l'esecuzione della prestazione contrattuale (es. il numero di riferimento del documento di accompagnamento della merce; la nota dettagliata del servizio effettuato; il codice CIG, eventuale codice CUP).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal controllo/collaudato da cui risulti che le prestazioni sono state eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I suddetti controlli/collaudi dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di protocollo di ricevimento delle fatture. Codice IPA: **MJXP7Q**.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla prescritta verifica di regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, oppure, ove consentito dalle norme vigenti, alla presentazione di autocertificazione di regolarità contributiva.

Qualora si verificassero contestazioni sulla fatturazione, i termini di pagamento della fattura o di quella parte della fattura in contestazione, rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne, fatto salvo quanto indicato nell'art. 7 del presente contratto, non contestati e corrispondenti agli ordini emessi.

Nel caso di ritiro dei prodotti dal mercato le quantità giacenti in magazzino verranno restituite ponendo a carico della ditta l'obbligo del saldo contabile. In questo caso per l'ULSS cessa ogni obbligo contrattuale relativamente al prodotto ritirato.



La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato dalla Ditta.

Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità del Committente di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

Art. 10 – Contestazioni e penalità

In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali l'Azienda ULSS n.9 potrà provvedere al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

L'Azienda ULSS respingerà la merce che dovesse risultare non conforme; la merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente, in difetto di ciò l'Azienda ULSS si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese.

Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

In particolare, l'Azienda ULSS avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di servirsi presso altre ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

In caso di eventuali ritardi nelle consegne, rispetto ai termini ed alle modalità prestabilite, potrà essere applicata una penale pari a € 100,00= per ogni giorno di ritardo, secondo la gravità, a giudizio e discrezione dell'ULSS.

Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo pec.

La stazione appaltante può risolvere il contratto, in caso di penalità contestate per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Art. 11 – Divieto di cessione di crediti

E' fatto divieto al contraente di cedere a terzi i crediti derivanti da presente contratto, siano essi relativi a prestazioni già eseguite, sia a prestazioni ancora da eseguire.

Art. 12 – Cessione del contratto e subappalto

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'Azienda ULSS 9.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, qualora prestato, fatto salvo di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Per le vicende soggettive inerenti l'esecutore del contratto si rimanda all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.



Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda ULSS verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda ULSS e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, o in altro subcontratto di cui all'Allegato1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

L'ULSS potrà risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108, del D. Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguite e dei mancati guadagni;
- in caso di mancata esecuzione del contratto per un periodo superiore a 1/5 del tempo contrattuale;
- in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, ove richiesta;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di affidamento;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/4/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"
- nel caso di violazione del patto di integrità e del protocollo di legalità;
- nel caso in cui le transazioni (rif. comma 8 – art. 3 – legge 136/2010) siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Il contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore a mezzo PEC, nei casi previsti dai commi 2 del dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e nel caso di cessione di contratto o subappalto non autorizzati.



La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni eseguite e non contestate.

Con la risoluzione del contratto l' ULSS potrà affidare la fornitura alla seconda classificata o in sua assenza a terzi, in danno all'impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l' ULSS dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto.

Le somme necessarie saranno prelevate mediante incameramento della garanzia definitiva, ove prestata, e da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 14 – Foro giudiziario esclusivo

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Tribunale di Verona. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 15 - Variazioni Soggettive

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 16 – Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

1. L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto di accordo quadro, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti l'ordinativo di fornitura.

2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di accedere ai pagamenti relativi al presente appalto l'appaltatore dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.

L'appaltatore dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

L'appaltatore dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, ai sensi della legge n. 136/2010 e s. m., il seguente Schema di clausola contrattuale:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).”



L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere oltre ai contratti di subappalto anche i subcontratti per le verifiche di cui all'art. 3, comma 9 della legge 13/8/2010 n. 136.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente al presente appalto si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Art. 18 - Tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali

I dati personali e quelli della Ditta partecipante verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge. (vedere informativa allegata)

Art. 19 – Modifiche normative, norme di rinvio e finali

1. L' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera potrà integrare le condizioni del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto di Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, l' Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

3. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento allo schema di Convenzione allegato agli atti di gara, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Direttore
 UOC Provveditorato Economato
 e Gestione della Logistica
 ing. Corrado Salfa
firmato digitalmente

Allegati:

Patto di integrità

Protocollo di legalità

Per accettazione firmato digitalmente

La ditta aggiudicataria EUROMED PHARMA S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Carmine Petrone

